

ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

R O M A

APPELLO nell'interesse della prof.ssa **Annarita Bisceglia** (cod. fisc. BSCNRT67S63D548T), rappresentata e difesa – come da mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Luca Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministro dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 6 del d.l. 11 novembre 2022 n. 173), in persona del Ministro p.t.; la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, di cui all'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017; in persona del Presidente p.t.

E NEI CONFRONTI della prof.ssa Emanuela Pispisa, residente in Carbonia, alla Via Catania n. 5/9 (c.a.p. 09013)

NONCHÉ NEI CONFRONTI di tutti i candidati del concorso de quo risultati vincitori e/o idonei inseriti in graduatoria e regolarmente evocati in giudizio mediante notificazione per pubblici proclami;

PER LA RIFORMA E/O L'ANNULLAMENTO della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III *bis*, n. 12804/2022 depositata in data 10 ottobre 2022, nel giudizio iscritto al R.G. n. 7011/2019, recante rigetto del ricorso proposto avverso gli esiti del concorso ordinario per il

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017).

FATTO

L'odierna appellante è una docente di ruolo dell'Amministrazione scolastica statale che, munita dei requisiti di ammissione, partecipava al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), ma veniva esclusa a seguito del mancato superamento della prova scritta.

Con ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, ella insorgeva avverso le operazioni di correzione svolte dalle Commissioni esaminatrici, impugnando, dapprima l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale in una a tutti gli atti endo-procedimentali ed ai provvedimenti presupposti, e successivamente tutti gli atti consequenziali adottati a conclusione dell'*iter* selettivo, ivi compresi i decreti di nomina ed assegnazione dei candidati alle sedi di servizio.

La ricorrente, quindi, sollevava plurime censure di legittimità che investivano le modalità di valutazione delle prove, la composizione della Commissione esaminatrice, i criteri di attribuzione dei punteggi, contestando anche l'assenza di condizioni organizzative sufficienti a garantire la trasparenza, la *par condicio* e la regolarità della procedura selettiva.

In particolare, giova sinteticamente rilevare che – tra l’altro – venivano mossi rilievi non soltanto avverso la griglia di valutazione, ma veniva altresì eccepita la grave, manifesta, irragionevole ed inspiegabile violazione dei principi di omogeneità nella formulazione dei giudizi, che erano sintomo di un uso sviato della funzione.

Con successivi motivi aggiunti, poi, la prof.ssa Bisceglia segnalava ulteriori anomalie a conferma dei vizi già introdotti in giudizio, che erano stati riscontrati a seguito dell’acquisizione dei compiti e delle schede di correzione inerenti ai candidati idonei; documentazione invero ottenuta soltanto in esecuzione di pronunce favorevoli emesse in un’ulteriore serie di giudizi proposti avverso il mancato riconoscimento dell’accesso agli atti *ex lege* 241/1990.

Con ulteriori motivi aggiunti, poi, ella integrava le deduzioni e le eccezioni mosse alle operazioni concorsuali all’esito dell’acquisizione, ancorché non esaustiva, del codice sorgente e del flusso dei dati generati dalla piattaforma informatica, anch’essi ottenuti soltanto in esecuzioni di pronunce di condanna all’ostensione dei documenti *ex lege* 241/1990.

Infine, sempre con motivi aggiunti, venivano impugnati i provvedimenti di rettifica della graduatoria definitiva, nelle more pubblicati dal Ministero resistente, ai fini della procedibilità della domanda, come da orientamento granitico del Giudice di prime cure formatosi proprio con riferimento alla vicenda concorsuale di cui è causa (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 12 aprile 2022 n. 4425. In termini, *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 29 novembre 2021 n. 12326, 22 novembre 2021 n. 12039, 17 novembre 2021 n. 11861, 9 novembre 2021, n.

11512, 5 novembre 2021, n. 11363, 4 novembre 2021, n. 11314, 13 ottobre 2021, 10536, 31 marzo 2021, n. 3902, 16 marzo 2021 n. 3196, 24 febbraio 2021 n. 2271).

* * * * *

E' importante sottolineare che l'esame critico delle censure mosse risentiva inevitabilmente delle conclusioni espresse da codesto on.le Consiglio di Stato nelle note decisioni nn. 395 e 396 del 12 gennaio 2021, che, invero, si fondavano su un complesso probatorio assolutamente insufficiente e, di fatto, incompleto a fronte della circostanza che le sentenze gravate erano state adottate in sede cautelare ex art. 60 cod. proc. amm.

Come rappresentato, tuttavia, in ragione del reiterato comportamento ostruzionistico tenuto dal Ministero resistente nella ostensione dei provvedimenti e degli atti concorsuali, sia con riferimento alle prove che al "codice sorgente" del *software* utilizzato per la gestione delle operazioni selettive, i candidati del concorso *de quo* avevano attivato contenziosi paralleli per l'acquisizione della documentazione necessaria al sindacato di legittimità.

Orbene, le verifiche tecniche *a latere* compiute venivano introdotte nel giudizio di prime cure evidenziando al Tribunale adito la sussistenza di patenti anomalie che costituivano chiari sintomi di sviamento e irragionevolezza, sia con riguardo alla valutazione delle prove che con riferimento all'adeguatezza tecnica della piattaforma informatica.

Pertanto, veniva sollecitato al Giudice di prime cure il compimento di un'approfondita indagine istruttoria per acquisire tutti gli atti ancora non ottenuti

e, soprattutto, per l'espletamento di una verifica e/o di una consulenza tecnica d'ufficio sul software e sull'intero flusso dei dati generato dal sistema.

In tal senso, infatti, la smaterializzazione della procedura non poteva comportare una *deminutio* di tutela giurisdizionale nella verifica circa il rispetto doveroso delle condizioni di imparzialità e, quindi, di anonimato delle prove e di par condicio nella valutazione delle medesime.

* * * * *

Nelle more dell'udienza pubblica di smaltimento del 27 settembre 2022, con memoria conclusionale regolarmente depositata l'odierna appellante ribadiva le censure sollevate non solo nel ricorso introduttivo ma anche (e forse soprattutto) nei plurimi motivi aggiunti ritualmente proposti per l'integrazione delle eccezioni alla luce dalla parziale conoscenza sopravvenuta degli atti concorsuali.

In particolare, veniva evidenziato la patente illogicità, irragionevolezza e abnormità degli esiti della selezione come risultante da un esame comparativo degli elaborati consegnati dai candidati idonei e/ vincitori.

Ma non solo. Veniva ribadito come la verifica tecnica sui dati e metadati generati dalla piattaforma aveva consentito di dimostrare l'oggettiva discrepanza tra l'effettiva correzione della prova della ricorrente e la formazione degli atti concorsuali (verbale e griglia), con una dissociazione illegittima delle attività di valutazione e verbalizzazione non consentita dall'ordinamento e dal doveroso rispetto dei crismi della formalità.

* * * * *

Inopinatamente, con sentenza n. 12804 del 10 ottobre 2022 (**doc. 1**), il Giudice di prime cure rigettava il ricorso offrendo a giustificazione del diniego di tutela motivazioni consistenti in un mero e pedissequo rinvio per stralcio a propri precedenti, invero interamente fondati sulle conclusioni raggiunte da codesto on.le Consiglio di Stato nelle decisioni nn. 396 e 396 del 2021, come detto tuttavia viziate ab origine da un'incompleta acquisizione del formante probatorio.

Ad ogni modo, vale osservare come nell'esame delle complesse e articolate censure la decisione gravata si improntava sulla considerazione comune secondo la quale tutte le contestazioni dalle quali traspariva una chiara alterazione del meccanismo selettivo non potevano comunque trovare ingresso perché non incidenti sulla posizione del singolo candidato.

In tal senso, non si riteneva di poter esaminare con attenzione le doglianze in quanto il Giudice di prime cure asseriva l'insussistenza di qualsiasi interesse strumentale alla rinnovazione delle operazioni selettive (quanto meno nella fase della correzione degli elaborati) siccome non provata l'avvenuta incidenza sulla valutazione delle prove degli odierni appellanti.

In altri e più chiari termini, si assumeva che le contestazioni non evidenziassero aporie ed abnormità di "vasta scala" tali da impattare in modo significativo sulla procedura, alterandone i risultati e quindi compromettendo la regolarità della selezione.

Pertanto, le motivazioni venivano espresse in forma stereotipata in quanto riproduttiva di conclusioni formatesi in giudizi analoghi e, conseguentemente, non attagliate alle precipue e specifiche censure sollevate dagli odierni appellanti.

* * * * *

Va evidenziato poi che, da ultimo, all'esito delle indagini scaturite dagli esposti presentati da alcuni candidati, la Procura di Roma diramava gli avvisi di garanzia nei confronti di ben 13 commissari e 9 sotto-commissioni, essendo emersi gravissimi vizi nell'attività di correzione, che ben vero danno conto dell'inadeguatezza della piattaforma a garantire le condizioni minime di trasparenza (**doc. 2**).

La concretezza delle censure mosse, ben vero, ben si evince dall'avvio del procedimento penale in corso, tanto più alla luce della circostanza che l'Autorità inquirente aveva – tra l'altro – evidenziato l'incongruenza di numerosi verbali, stante la contestata falsità delle attestazioni ivi contenute in ordine alla presenza dei commissari o alla collocazione temporale delle operazioni di valutazione.

* * * * *

Alla luce di quanto rilevato in fatto, pertanto, gli odierni appellanti, rappresentati e difesi come in epigrafe, impugnano la sentenza del Giudice di prime cure chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittima per i seguenti

MOTIVI

1) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 88 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 64, 65, 66 E 67 COD. CIV. DIFETTO DI ISTRUTTORIA PROCESSUALE. MOTIVAZIONE PERPLESSA ED INCONGRUA.

In via preliminare, si ritiene doveroso contestare l'assunto di fondo su cui si fondano le conclusioni espresse dal Giudice di prime cure, laddove si sostiene che

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

di fatto le censure non potrebbero trovare ingresso in ragione della struttura del processo amministrativo, quale giurisdizione soggettiva ancorata alla lesione dell'interesse legittimo del ricorrente.

Sul punto, si sostiene che le doglianze non comporterebbero un impatto "sistemico" sulla procedura, invero sorvolando sul contenuto delle censure mosse e delle perizie depositate, sicché si deduce che gli odierni appellanti avrebbero dovuto fornire prova dell'incidenza delle irregolarità sulla loro singola posizione concorsuale.

Le motivazioni espresse, tuttavia, non convincono affatto e, al più, mal celano la volontà del Giudice di prime cure di non voler approfondire l'indagine tecnica sugli elementi sintomatici offerti nel giudizio.

Innanzitutto, preme rimarcare che dette doglianze fossero assolutamente tempestive ai sensi dell'art. 43 cod. proc. amm. in quanto, sulla base della documentazione solo successivamente acquisita all'esito di un complesso iter amministrativo e giudiziale, specificavano ed integravano le eccezioni già sollevate nell'atto introduttivo.

Vale osservare, infatti, che molti motivi di ricorso (proposti "al buio" al momento dell'esclusione dal concorso) erano suscettibili di una lettura unitaria sulla base di un unico filo conduttore volto a contestare il mancato rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e *par condicio*, evidenziando alcuni elementi sintomatici di illegittimità che si potevano desumere dalle circostanze rappresentate.

In particolare, l'assenza di garanzie ottimali per assicurare l'anonimato, lo sviamento nella correzione, l'incompletezza delle griglie di valutazione, la

mancata datazione dei verbali, la notevole differenza degli ammessi tra le Sotto-commissioni, davano conto di una procedura connotata da esiti irragionevoli e sproporzionati scaturenti da una modalità di selezione del tutto inadeguata.

Soltanto una volta ottenuti tutti i verbali e, parzialmente, il codice sorgente e i dati e metadati generati dal sistema, gli odierni appellanti potevano integrare ex art. 43 cod. proc. amm. le censure sulla base della documentazione acquisita, motivando ulteriormente le doglianze.

Si trattava di atti che, come dedotto, erano stato conosciuti soltanto a seguito di un complesso iter giudiziale siccome il Ministero resistente si era sempre fermamente opposto alla loro ostensione, sicché non è predicabile la violazione degli oneri di diligenza nell'impugnazione sin dalla proposizione del ricorso.

Al riguardo, si consideri che l'utilizzo di valori ponderali intermedi (non indicati nella griglia) veniva riscontrato soltanto in pochissime Sotto-commissioni (sostanzialmente due), a dimostrazione dell'inidoneità delle griglie adottate di assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione e l'oggettività della selezione.

Allo stesso modo, l'attribuzione di punteggi elevati ad elaborati del tutto deficitari in relazione ad un unico parametro (inquadramento normativo) consentiva di evidenziare oggettive e macroscopiche anomalie procedimentali, tenuto conto che riguardava una platea consistente di candidati (qualche centinaio): un profilo, peraltro, agevolmente riscontrabile dal Giudice di prime cure siccome involgente la conoscenza dell'ordinamento giuridico di settore.

Inoltre, la possibilità di accedere al sistema informatico modificando i dati ivi inseriti dimostrava la sussistenza di condizioni tecniche per violare l'anonimato, dando prova del censurato sviamento della selezione.

Un aspetto che, è bene rilevare, superava le conclusioni espresse da codesto on.le Consiglio di Stato nelle decisioni nn. 395 e 396 del 2021 che, invero, si fondavano sulla relazione del CINECA e che evidentemente non potevano prendere in esame le disfunzioni accertate a seguito dell'accesso agli atti.

Nello stesso senso, gli odierni appellanti potevano appurare che alcuni candidati – precedentemente esclusi – erano stati riammessi sulla base dell'assunto che l'attribuzione del punteggio era frutto di un "errore materiale", quando invece dagli elaborati corretti si poteva appurare che l'organo tecnico aveva espresso un giudizio di idoneità.

A fronte dell'ampiezza dei vizi denunciati, pertanto, è oggettivamente incongrua e infondata l'affermazione secondo la quale le alterazioni dimostrate non sarebbero avvenute su "*scala significativa*" ovvero che non emergerebbero "*elementi tali da far dubitare della regolarità dell'intera procedura*", configurandosi solo come "*lagnanze generiche ed esogene rispetto alla posizione dei ricorrenti*".

Le motivazioni invero appaiono tautologiche ed assertive, oltre che essere oggettivamente generiche siccome non scendono nella concreta analisi dei casi evidenziati, né nel loro numero né nella consistenza.

Sul punto, poi, va recisamente contestato che le censure sarebbero "inammissibili" in quanto i verbali non sarebbero stati puntualmente indicati in epigrafe, dal

momento che l'individuazione dell'ambito oggettivo del giudizio ben può essere desunta dal contenuto complessivo del ricorso (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014 n. 6012), essendo quindi incontrovertibile la volontà di impugnare gli atti endo-procedimentali in questione.

Nel respingere le censure, poi, il Giudice di prime cure, con approccio manifestamente evasivo, afferma erroneamente che non sia predicabile neanche un interesse strumentale in capo agli odierni appellanti siccome *“non appaiono essere stati coperti tutti i posti a concorso e pertanto deve ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che vi saranno ulteriori concorsi per dirigenti”* ed inoltre *“non appare emergere un bene giuridico da tutelare in maniera preponderante ed ulteriore rispetto alle posizioni delle ricorrenti e della resistente, come è il bene della concorrenza e del mercato nel caso degli appalti”*.

Si tratta di argomentazioni prive di pregio oltre che chiaramente infondate.

Secondo un orientamento giurisprudenziale assolutamente granitico, infatti, l'interesse alla rinnovazione dell'attività amministrativa è senz'altro predicabile anche nei concorsi pubblici, laddove il vizio ha natura caducatoria, e non è affatto circoscritto alle sole procedure di appalto, come sostenuto nella sentenza gravata (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2019 n. 5239; Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2018 n. 4675; Cons. Stato, Ad. Plen., 13 aprile 2015 n. 4).

In particolare, nel caso di annullamento integrale, si prescinde anche dalla collocazione in graduatoria del ricorrente, proprio perché l'azione è finalizzata *«azzerare l'intera procedura e ripeterla secondo canoni, in ipotesi, corretti»* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017 n. 1270).

In questo settore, invero, non vi è dubbio che sussista un bene giuridico fondamentale che supera gli interessi dei soggetti coinvolti, dal momento che l'imparzialità, la trasparenza e la meritocrazia costituiscono profili di rilevanza costituzionale che devono connotare imprescindibilmente le procedure di reclutamento del personale pubblico, siccome pre-condizioni organizzative volte ad assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa.

A fronte di aporie e vizi oggettivamente abnormi, quindi, è assolutamente pretestuoso asserire che gli odierni appellanti avrebbero dovuto dimostrare l'incidenza di tali disfunzioni sulla loro singola posizione, siccome essi, nella loro veste di candidati e quindi titolari di una posizione giuridicamente differenziata, hanno comunque interesse a sindacare la complessiva regolarità della procedura selettiva, soprattutto se sono messe in discussione le condizioni generali di anonimato e trasparenza delle operazioni.

Infine, non è dato comprendere perché la possibile indizione di nuove procedure, evidentemente dovuta stante l'ordinaria (anche se mai rispettata) cadenza triennale dei concorsi, possa *ex se* escludere la sussistenza dell'utilità strumentale derivante dalla rinnovazione delle operazioni (o quanto meno della correzione), avendo comunque interesse alla verifica di legittimità del concorso cui hanno preso parte. Ad ogni modo, va evidenziato che la circostanza dedotta sia comunque erronea, dal momento che i posti banditi con il concorso *de quo* sono stati tutti coperti con l'assunzione dei vincitori, tanto è vero che gli ulteriori scorrimenti sono stati effettuati per l'assunzione degli idonei sulle ulteriori disponibilità annuali in attuazione dell'art. 2, co. 2 *bis* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, conv. con L. 20

dicembre 2019, n. 159 (introdotto dall'art. 6 bis, co. 1 del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, conv. con L. 28 febbraio 2020 n. 8), recante trasformazione della graduatoria in elenco ad esaurimento.

Peraltro, non appare neanche prefigurabile a breve l'indizione di un nuovo concorso, tenuto conto che, allo stato, nonostante siano decorsi oltre 6 anni dalla procedura di cui è causa, non è stato ancora pubblicato il relativo regolamento.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, pur a fronte di ostacoli e impedimenti opposti dal Ministero resistente nell'acquisizione degli atti concorsuali, gli odierni appellanti avevano fornito elementi di prova sufficienti a dar conto di una complessiva gestione del concorso priva di garanzie minime di trasparenza, sicché essi avevano integrato l'onere processuale di cui agli artt. 2967 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 64 cod. proc. amm.

Ne deriva che sarebbe stato doveroso approfondire l'indagine istruttoria anche sui documenti informatici non ancora conosciuti o, quanto meno, sottoporre ad una verifica tecnica sugli atti prodotti in giudizio.

Nulla di tutto ciò è avvenuto, con conseguente grave omissione di pronuncia sulle doglianze sollevate che, invero, devono prestarsi ad una considerazione unitaria laddove, trasversalmente, affrontano le questioni inerenti alla regolarità complessiva delle operazioni selettive.

Le anomalie "di sistema", infatti, danno conto di una procedura che, così come strutturata, organizzata ed espletata, non ha consentito di garantire condizioni minime di trasparenza.

In conclusione, poi, va contestato che le motivazioni espresse dal Giudice di prime cure evidentemente risentono della loro natura stereotipata, in quanto sono state tratte da precedenti formati su contenziosi analoghi, sicché non si rivelano pienamente pertinenti alle censure sollevate dagli odierni appellanti, invero connotate da una propria specificità, sicché si rivelano inevitabilmente incongrue e lacunose.

2) *ERROR IN IUDICANDO*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 88 COD. PROC. AMM. MOTIVAZIONE PERPLESSA.

La sentenza gravata è illegittima laddove respinge le doglianze mosse avverso la correzione del compito della ricorrente sulla base di un generico richiamo all'insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Commissione esaminatrice.

Orbene, come rilevato, la censura, supportata da un'apposita perizia di parte, va calata nel contesto delle successive acquisizioni documentali, dalle quali emerge un uso distorto delle funzioni assegnate all'organismo tecnico.

Nel confronto comparativo con gli elaborati giudicati idonei, anche dalla Sottocommissione n. 3, ben si evince come alcuni parametri di valutazione predeterminati nella griglia siano stati applicati in modo non omogeneo e comunque sviato.

Orbene, il Giudice di prime non si è affatto confrontato con tali vizi e, quindi, non ha preso posizione sulle specifiche anomalie contestate che, invero, davano conto della patente abnormità degli esiti della selezione, limitandosi a rinviare ai principi generali in tema di sindacato di legittimità sulle operazioni concorsuali.

In altri e più chiari termini, nel merito le considerazioni espresse si rivelano del tutto tautologiche ed assertive laddove affermano semplicisticamente che *«Non risulta dalla lettura degli atti che il giudizio abbia travisato i contenuti della prova ovvero che lo stesso sia, nel suo esito negativo, manifestamente illogico, irragionevole o arbitrario, nonché contraddittorio rispetto ai disposti parametri valutativi»*.

Al riguardo, invece, l'oggettivo discostamento dai criteri adottati e l'applicazione non omogenea degli stessi risultava esteso ad un numero consistente di candidati, anche più in generale rispetto ad altre Sotto-commissioni, tanto da impattare in modo consistente sulla regolarità del meccanismo selettivo.

Pertanto, anche sotto tale profilo, ne deriva l'illegittimità della sentenza gravata.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie proposte nel ricorso e nei motivi aggiunti presentati, implicitamente rigettate dal Giudice di prime cure con la sentenza impugnata, siccome appare dirimente verificare la modalità di funzionamento del software di gestione del concorso di cui è causa.

L'odierna appellante, invero, ha fornito un principio di prova in ordine alla fondatezza delle censure sollevate, depositando all'uopo anche una perizia tecnica di parte dalla quale si evincono con chiarezza le disfunzionalità della piattaforma informatica, in particolare per quanto concerne le garanzie di anonimato e trasparenza delle operazioni, e risultando così forniti elementi di seria consistenza al fine di indurre il Giudicante ad esercitare i poteri ufficiosi riconosciuti dall'ordinamento in ossequio al principio dispositivo con metodo acquisitivo.

Con ogni più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione ancora in corso di acquisizione o, comunque, anche da ottenere nel corso del giudizio penale.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento dell'appello. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene a materie rientrante nel pubblico impiego privatizzato, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 487,50.

Napoli – Roma, 5 dicembre 2022

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

R O M A

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami
ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito del ricorrente,

CONSIDERATO CHE

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta;

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

- occorre, pertanto, notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva;
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

CHIEDE

a S.E. Ill.mo Presidente del Consiglio di Stato, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli – Roma, 5 dicembre 2022

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 5 dicembre 2022

(avv. Guido Marone)